



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Testo approvato con DCC n. 47 del 28.06.2013

Modificato con DCC n. 52 del 28.10.2016

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza
del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2024



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Urbana per l'intero territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e senza distinzione di destinazione urbanistica. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto sono regolati comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana si propone di assicurare nel territorio comunale, l'applicazione di leggi e regolamenti statali e regionali, nell'interesse generale dell'ambiente cittadino e regola le norme in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubbliche;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) commercio ed esercizi pubblici
- f) igiene ambientale

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti.

Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. Ad ogni limitazione ai pubblici ufficiali in merito agli accertamenti relativi al comma 2 sarà applicata la sanzione prevista per Legge.

4. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia penale e di procedura penale.

Art. 4 **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici nonché il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti storici, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Art. 5 **Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio competente**

1. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario Responsabile del Servizio competente.
3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 6 **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con apposita istanza, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, ai sensi di legge.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

- Il rilascio e la validità dei taluni titoli potrà essere subordinato:

- a) Ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia assicuratrice di sua libera scelta;
- b) A collaudi statici o relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
- c) Al deposito di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nel rispetto della normativa vigente

Con provvedimenti autorizzativi successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 7

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve diverse disposizioni di legge, le autorizzazioni comunali:

1. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nelle medesime stabilite o alla normativa vigente;
2. possono essere revocate quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
3. devono essere revocate in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

1. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
2. quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 8

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto della vigente normativa;
2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
3. rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta ed altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità nonché sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso dell'Autorità comunale;

4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
6. effettuare pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti, compresi i manifestini matrimoniali, sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro luogo o struttura non autorizzata, ovvero sul parabrezza o sul lunotto e su tutte le parti dei veicoli in genere, nonché sostare con veicoli destinati a pubblicità (veicoli vela) su pubblica via o in vista di essa per più di 2 ore nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Ulteriori soste possono avvenire ad una distanza di almeno 500 mt. senza autorizzazione;
7. depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro; abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi tipo sul suolo e comunque con modalità e in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata;
8. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 14;
9. compiere sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualunque genere;
10. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui monumenti, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi,
11. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi e/o liquidi;
12. impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
13. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri; raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo. Nella pratica di accattonaggio è aggravante l'utilizzo di animali; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale
14. consumare bevande alcoliche negli spazi pubblici o aperti al pubblico e/o depositarne i vuoti sempre su aree e spazi aperti al pubblico; è prevista la deroga per gli spazi posti nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande o in occasione di particolari manifestazioni pubbliche quali Sagre, Fiere, Feste, ecc;
15. esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
16. fermarsi anche temporaneamente ed intrattenersi a concordare e contrattare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
17. accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni e a mt. 200 dalle pubbliche vie, anche se solo di legna, sterpi e rifiuti di giardinaggio. E' altresì vietato gettare oggetti accesi nelle strade, cestini e cassonetti, e comunque nei luoghi di passaggio pubblico, nonché bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale. Sono escluse particolari manifestazioni con specifica deroga autorizzata nonchè i barbecue e i camini da giardino ad uso domestico;
18. sparare mortaretti o altri simili apparecchi esclusa la notte di Capodanno;
19. sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, gas di scarico veicoli, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia;
20. scaricare e depositare anche temporaneamente qualsiasi materiale sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale in ordine ai luoghi appositamente destinati ove poter svolgere la suddetta attività;
21. Sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici pubblici e nei luoghi aperti al pubblico;
22. Insozzare il suolo pubblico con le deiezioni di cani ed animali in genere;

23. lasciare cicli, o altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla viabilità;
24. giocare al pallone o svolgere altri giochi nelle aree verdi e nei giardini pubblici.
25. Effettuare conferimenti inadeguati dei rifiuti urbani, contravvenendo alle seguenti disposizioni del Regolamento comunale per il servizio di gestione di rifiuti urbani:
- a) conferimento dei rifiuti negli orari prestabiliti;
 - b) conferimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata (sia in dotazione ai privati, sia collocati sul suolo pubblico a servizio della cittadinanza per il conferimento di rifiuti particolari – pile, farmaci, “T/F”, toner, indumenti/tessili);
 - c) collocazione dei contenitori o dei sacchi davanti all’ingresso principale dell’abitazione, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente concordati con l’Amministrazione o il gestore.
26. **CONDURRE I CANI** in luogo pubblico **SENZA** mettere in atto gli apprestamenti necessari alla **RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**. In particolare, i proprietari dei cani, per portarli a passeggio su suolo pubblico, dovranno essere muniti di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni per il successivo conferimento negli appositi contenitori Dogy Box e, quando non presenti, nei cestini stradali. I sacchetti, o altri mezzi adeguati, dovranno essere esibiti a semplice richiesta da parte delle Forze dell’Ordine durante la fase di accertamento;
27. **MANTENERE IN STATO DI ABBANDONO LE AREE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO**, non edificate o pertinenti ad immobili non utilizzati; per le stesse dovranno essere eseguiti i previsti interventi di sfalcio dell’erba e la pulizia da eventuali materiali di scarto.

A termini dell’art. 16, legge 689/1981 e successive modificazioni e del presente Regolamento di Polizia Urbana, ai trasgressori dei divieti del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, fissata attualmente:

Punti 1) – 2) – 21) – 22) – 27) sanzione amministrativa in misura fissa di € 500,00.

Punto 26) sanzione amministrativa in misura fissa di € 50,00 per la prima violazione di € 150,00 in caso di reiterazione del reato

Punto 7) sanzione amministrativa da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00 per rifiuti pericolosi e/o ingombranti; da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 155,00 per rifiuti non pericolosi e/o non ingombranti

Punto 25 a) b) c) sanzione amministrativa in misura fissa di € 250,00

Punto 6) sanzione in misura fissa di € 150,00

Punto 27) sanzione in misura fissa di € 500,00

Art. 9 **Altre attività vietate**

A tutela della incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità Comunale;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

Art. 10

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico, per alloggiare o pernottare in caravan, tende, sacchi a pelo, coperte o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può autorizzare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.
3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private, per carenza dei requisiti minimi di sicurezza, d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. Qualora si verificano occupazioni all'interno di aree sia pubbliche che private, le cui caratteristiche sono in contrasto con i requisiti previsti dal comma precedente, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero e l'abbandono immediato di dette aree abusivamente occupate unitamente alle proprie cose.
5. In caso di inosservanza all'ordine di sgombero ed abbandono entro il termine fissato, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

Art. 11

Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato, per non provocarne l'insudiciamento e/o l'imbrattamento del suolo, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, non escluso soddisfare i propri bisogni fisiologici, sugli spazi, aree e vie pubbliche nonché private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di idonea capacità per il deposito dei rifiuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via (stessa), di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere del termine di validità della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da qualsiasi manomissione e/o danneggiamento.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili limitrofi alla pubblica via collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di adeguata capacità e provvedere costantemente al loro svuotamento.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Gli stessi saranno conferiti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo a chiunque di non ostacolare o rendere disagiata le operazioni di raccolta dei rifiuti con la sosta di auto o quant'altro.

Art. 12 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati in idonei sacchi, nei giorni e negli orari previsti dall'apposito regolamento.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori privati all'uso forniti e predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. I rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, gli imballaggi o altri oggetti simili non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori privati o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ovvero essere altresì conferiti nell'apposito centro di raccolta comunale, ove esistente.

4. È vietato depositare i rifiuti davanti alla propria abitazione (abituale residenza o domicilio) fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 13 **Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti**

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità, e/o rurale.

2. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria.

Art. 14 **Sgombero della neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti per scivolamento, oltre il filo delle gronde, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi pubblici compresi quelli della raccolta dei rifiuti.

Art. 15

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. Sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere, secondo necessità, alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento di volatili.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Questi devono essere collocati in modo tale da essere leggibile dalla pubblica via sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale. Si deve inoltre evitare, nei dispositivi di raccolta citati, il ristagno anche temporaneo di acqua piovana, in accordo con quanto stabilito all'art. 23 per la lotta contro le zanzare.
4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.
5. Le operazioni di pulizia e spurgo, di cui al comma 4, devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali, fossi e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi, devono mantenerle

sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune o dall'Ente Gestore per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Art. 16

Obbligo installazione cassette postali, indicazione generalità e numerazione civica

In tutti gli edifici mono o plurifamiliari, ovvero adibiti ad altro uso devono essere installate, a cura e spese dell'interessato, cassette postali, che devono essere raggruppate in un unico punto di accesso, così come previsto dal D.M.C. del 09.04.2001 pubblicato su G.U. nr. 95 del 24.01.2001. Le cassette devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via e comunque in luogo liberamente accessibile, devono recare ben visibile l'indicazione del nome e cognome di chi ne fa uso. Così come sui campanelli degli edifici, salvo deroghe per comprovati e giustificati motivi. Deve essere altresì, affissa, in modo ben visibile, la numerazione civica dell'abitazione.

Art. 17

Apposizione di targhe degli amministratori di condominio

1. In applicazione della Legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targhetta, secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato A), di dimensioni mm. 190 x 130, da eseguirsi in plexiglass trasparente o ottone riportante le loro generalità, il domicilio ed i recapiti, anche telefonici.
2. in mancanza dell'amministratore, la targhetta di cui al comma 1 dovrà riportare i dati relativi alla persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
3. L'apposizione della targhetta dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel caso di mancato rispetto del presente articolo, sarà applicata una sanzione di € 100,00 a carico dell'amministratore inadempiente. In mancanza dell'amministratore, la sanzione sarà comminata in solido ai condomini.
4. Per i condomini di nuova costruzione, i termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data dell'agibilità dell'edificio e l'obbligo sussiste a carico del rilascio dell'agibilità stessa.
5. Le targhetta di cui al presente comma sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.

Art. 18

(abrogato)

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 20
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della sicurezza della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, anche a seguito di avverse condizioni metereologiche.
3. I proprietari di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose pulite e sfalciate; la disposizione vale anche per il verde condominiale e per le aree di cantiere.
4. Le aree libere all'interno del centro abitato e in zone lottizzate devono essere sfalciate periodicamente, con almeno n. 4 sfalci annuali, da svolgersi nei mesi di Aprile, Giugno, Agosto ed Ottobre e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario, in modo da evitare insediamento di insetti, ratti ed altri animali infestanti.
5. Le recinzioni di fondi o comunque di proprietà private confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,50.

Art. 21
Pulizia Fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, nonché la sponda di pertinenza dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

TITOLO IV - IGIENE AMBIENTALE

Art. 22
Trattamenti antiparassitari

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie

ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate di tempo perturbato o in presenza di vento;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo, attraverso cartelli segnalatori, chiari e visibili, l'attualità dei trattamenti;
- i) avvisare i vicini informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- j) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 23

Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare

1. In tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, di:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.);
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda USL per il monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- d) pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- e) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- f) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- g) non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di insetti;
- h) consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

2. A tutti i conduttori di orti, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

3. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- d) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;
- e) provvedere all'immediato trattamento mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalla ditte;
- f) provvedere all'immediato smaltimento dei pneumatici non più commerciabili;

4. Ai responsabili dei cantieri nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

5. I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 Aprile - 31 Ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Art. 24

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

2. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto da case o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 25

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare o disperdere sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, nei fiumi e nei fossati, dai viadotti o dai ponti, nei cimiteri o su aree verdi pubbliche, materiali da demolizione o rifiuti. Questi vanno opportunamente smaltiti in base alle norme date dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, qualora stabilito e in osservanza al D. Lgs. n° 152/2006 T.U. Ambiente.

TITOLO V - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 26

Disposizioni generali

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

1. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 1), sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriore e specifiche prescrizioni, in base alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

3. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quelle definite occasionali.

Art. 27

Specificazioni tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

a) **occasionalì:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando hanno durata complessiva inferiore ad un giorno e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

b) **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di oltre una giornata, o abbiano scopo anche indiretto, di lucro, ovvero rivestano esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

c) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Art. 28

Domande per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco almeno 10 gg. prima, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al versamento della tassa T.O.S.A.P. prevista.
3. L'occupazione non potrà avvenire prima del rilascio della concessione.

Art. 29

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco, apposita richiesta di concessione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse architettonico e ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati previo sopralluogo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali si rinvia all'apposito regolamento.

Art. 30

Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale, e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, e in mancanza di esso su aree preliminarmente determinate dall'Amministrazione comunale

Art. 31
Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento dell'apposita tassa, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, tavoli e sedie, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda deve indicare il numero e la tipologia del materiale, nonché le modalità della sua collocazione.
 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.
- Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
 6. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata a domanda del titolare interessato.

Art. 32
Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita in alcun luogo, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 33
Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità

con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La concessione deve essere richiesta almeno sette giorni prima.

2. L'amministrazione comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo istanze presentate successivamente.

Art. 34

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 35

Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene e del Codice della Strada.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di un metro dal suolo.

Art. 36

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, l'ente del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. L'intervento finale di rifacimento del manto stradale, a seguito degli interventi manutentivi, non può ricoprire una superficie inferiore all'intera corsia di marcia o quantomeno un metro di larghezza su entrambi i lati oggetto

d'intervento. Il raccordo tra nuovo manto ed asfalto esistente deve essere realizzato a perfetta regola d'arte e privo di sconnessioni .

4. Quando l'intervento è caratterizzato dall'insediamento di un cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del vigente Codice della Strada, la ditta esecutrice dei lavori e per essa gli operai in attività presso lo stesso cantiere, deve provvedere al collocamento di idonea segnaletica stradale di prescrizione indicante i lavori in atto, adottando tutte le cautele e collocando idonei ripari atti ad impedire che strumenti di lavoro, schegge, detriti, polvere, colori o quant'altro, possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 37

Occupazioni per traslochi

Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare apposita istanza in duplice copia almeno 7 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Art. 38

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare l'attività itinerante nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, o di altro rilevante pubblico interesse salvo deroghe in particolari periodi e manifestazioni pubbliche (Fiere, Sagre, Feste, ecc...);

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 250 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, salvo deroghe;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai centri di raccolta di rifiuti;

2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare o autorizzare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone e in occasione di particolari eventi.

Art. 39

Fiere e mercati

1. Le manifestazioni fieristiche ed i mercati saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati.

2. Il rilascio della concessioni per la relativa occupazione del suolo pubblico sono demandate all'ufficio comunale designato.

Art. 40
Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. Al fine dell'esercizio dell'attività è necessaria la preventiva comunicazione all'Ufficio competente, con l'allegata autorizzazione rilasciata dal comune di residenza. Il Comune provvederà a rilasciare apposito Nulla Osta con eventuali prescrizioni.

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA

Art. 41
Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo ai vicini.
2. Le eventuali segnalazioni dovranno essere verificate dall'ARPAV previo accertamento di primo livello da parte degli uffici competenti.

Art. 42
Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco, per biliardi od altri giochi leciti, e i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno, arrecando disturbo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. È fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. In caso di ripetute violazioni o per motivi di pubblica sicurezza il Sindaco può ordinare anche la limitazione o sospensione dell'attività.

Art. 43
Degrado di parti od accessori di fabbricati

1. Il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie e dell'intonaco.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Art. 44 **Protezione in occasione di lavori**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 45 **Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 46 **Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 47 **Carichi sospesi**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.
3. Per i cantieri edili le prescrizioni sulle norme di sicurezza dei carichi sospesi dovranno essere stabilite in sede di rilascio del titolo autorizzativi.

Art. 48 **Recinzioni**

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti.

Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.

L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.

L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di Forze di Polizia.

Art. 49 **Detenzione e deposito di materiale infiammabile**

Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 50 **Contatori di gas e bombole**

Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (rif. L. 06.12.1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole del gas in locali interrati o seminterrati. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

Art. 51 **Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza**

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente ovvero richiedere un recapito per l'immediata reperibilità in caso di necessità ed urgenze.

Art. 52

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
2. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
3. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
4. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
5. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
6. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art. 53

Fuochi artificiali

Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.

Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo e spegnimento nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.

L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Art. 54

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO VII- MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 55

Tutela degli animali domestici

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 544 ter C.P., è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 56
Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 57
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini , chiunque detiene animali deve attivarsi affinché non disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Le forze di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. Al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, e accertata l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 C.P., l'animale previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria potrà essere affidato ad idonee strutture.

Art. 58
**Detenzione di animali da reddito
o da autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. E' ammessa la detenzione di animali, da reddito o da autoconsumo, purchè non provochino disturbo alla quiete pubblica e molestie maleodoranti al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Nelle zone residenziali l'apicoltura non è consentita sulle aree situate all'interno del centro abitato.

Art. 59
Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di curare la loro registrazione all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'ULSS, con l'applicazione del microchip.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve garantire il loro benessere. È consentito legare il cane solo in casi di effettiva necessità, garantendogli comunque periodi di tempo di libertà nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno cinque metri a scorrere su di un cavo aereo della stessa lunghezza. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà sempre raggiungere facilmente il ricovero, cibo ed acqua. Anche la custodia di cani in apposito recinto non deve essere permanente. Devono osservarsi i criteri e parametri di vivibilità stabiliti dalla normativa vigente e/o dal competente Settore Veterinario.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere al loro smaltimento mediante deposito negli appositi propri contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta presso la propria abitazione ovvero negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora presenti.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 60

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 61

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. La gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, può essere affidata ad Enti o Associazioni, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Le colonie non possono essere spostate dal proprio "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza e delle Associazioni Protezionistiche.

TITOLO VIII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 62

Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)

Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 ovvero del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- allacciamento fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale e artificiale;
- due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili. Ove l'attività si svolga senza la presenza di personale (locali self – service), si confermano i requisiti di cui sopra.

Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m. 1,20.

All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno mq. 9. provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 259/2003, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali.

L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, nei tempi e con le modalità previste dalla Legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.

Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali dove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.

All'interno dei locali adibiti all'attività di telecomunicazioni di cui al presente articolo è vietata qualsiasi forma di attività commerciale di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con richiamo alla L. 25 agosto 1991, n. 287, se non preventivamente autorizzate secondo criteri e prescrizioni stabilite da normative in precedenza richiamate.

TITOLO IX – SANZIONI

Art. 63

Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti e dei relativi procedimenti sanzionatori, si applica quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nei casi stabiliti da alcuni articoli del presente regolamento è possibile l'ipotesi alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria, consistente in una prestazione in luogo dell'adempimento dovuto e più precisamente nell'assolvimento di lavori volontari di interesse pubblico vantaggiosi per la collettività, per quantità corrispondenti, se non superiori al valore della sanzione comminata;

3. Tale prestazione deve essere espressamente richiesta dal responsabile della violazione, in sostituzione della sanzione pecuniaria, così come determinata negli articoli sopra richiamati, e il medesimo potrà essere ammesso ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Selvazzano Dentro e/o Enti convenzionati;

4. A tal proposito si richiama il principio della “compensatio lucri cum damno” (compensazione del guadagno con il danno) di cui all’art. 1, comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639, che stabilisce come “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità amministrativo – contabile”;

5. L’ammissione di un soggetto allo svolgimento di lavori volontari di pubblica utilità in luogo del pagamento di una sanzione pecuniaria allo stesso comminata, va a soddisfare un preminente interesse pubblico determinando vantaggi comunque conseguiti a favore dell’amministrazione o dalla comunità amministrata compensativi se non dal valore superiore rispetto al supposto danno erariale cagionato;

6. Gli ambiti operativi in cui dette attività di interesse pubblico potranno essere svolte atterranno principalmente a:

-Pulizia delle aree pubbliche e delle strade;

-Pulizia delle aree verdi e dei giardini pubblici;

-Pulizia di locali di proprietà dell’Ente comunale;

-Assistenza di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;

-Lavori di pubblica utilità a discrezione dell’Amministrazione comunale riconducibili a piccole manovalanze per le quali non necessitano particolari profili e/o qualità professionali.

7. Ogni ora di attività prestata equivarrà alla somma di €. 8,00 che concorrerà in base al numero di ore lavorate in correlazione con l’entità della sanzione comminata, all’estinzione totale dell’obbligazione dovuta, dovrà essere comunque attivata una polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi (infortuni/responsabilità civile) nei confronti dei soggetti impegnati nei lavori volontari d’interesse pubblico; La richiesta di commutare sanzioni pecuniarie in lavori socialmente utili dovrà essere approvata o rigettata con provvedimento sindacale.

Art. 64

Rimessa in pristino

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, o pericolo per la sicurezza e incolumità pubblica, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore o alle persone civilmente obbligate o solidamente responsabili la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi d’ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Abrogazione di norme precedenti

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia l’attuale Regolamento di Polizia urbana, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 66

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art. 67

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, qualora prevista, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - b) del ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi,
 - d) risarcimento di eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

Art. 68

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni

1. Fatte salve le disposizioni del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal presente del Regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 – Ordinanze del Sindaco e del responsabile del servizio competente

Art. 6 – Concessioni e autorizzazioni

Art. 7 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 8 - Comportamenti vietati

Art. 9 - Altre attività vietate

Art. 10 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Art. 11 – Insudiciamento del suolo e dell'abitato

Art. 12 - Rifiuti

Art. 13 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Art. 14 - Sgombero della neve

Art. 15 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 16 - Obbligo installazione cassette postali , indicazione generalità e numerazione civica

Art. 17 – Apposizione di targhe degli amministratori di condominio

Art. 18 – (abrogato)

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 - Divieti

Art. 20 - Disposizioni sul verde privato

Art. 21 – Pulizia Fossati

TITOLO IV IGIENE AMBIENTALE

Art. 22 - Trattamenti antiparassitari

Art. 23 – Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare

Art. 24 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 25 – Materiale di demolizione

TITOLO V - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 26 - Disposizioni generali

Art. 27 - Specificazioni tipologie di occupazione

Art. 28 - Domande per l'occupazione del suolo

Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni

Art. 30 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 31 - Occupazioni con elementi di arredo

Art. 32 - Occupazioni di altra natura

Art. 33 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Art. 34 - Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 35 - Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi

Art. 36 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art. 37 - Occupazioni per traslochi

Art. 38 - Commercio in forma itinerante

Art. 39 - Fiere e mercati

Art. 40 - Mestieri girovaghi

TITOLO VI- TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA

Art. 41 - Disposizioni generali

Art. 42 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 43 – Degrado di parti od accessori di fabbricati

Art. 44 - Protezione in occasione di lavori

- Art. 45 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 46 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 47 - Carichi sospesi
- Art. 48 - Recinzioni
- Art. 49 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile
- Art. 50 - Contatori di gas e bombole
- Art. 51 - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza
- Art. 52 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 53 - Fuochi artificiali
- Art. 54 - Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 55 - Tutela degli animali domestici
- Art. 56 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 57 - Animali molesti
- Art. 58 - Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato
- Art. 59 - Mantenimento dei cani
- Art. 60 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 61 - Animali liberi

TITOLO VIII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Art. 62 - Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)


TITOLO IX – SANZIONI

- Art. 63- Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore
- Art. 64 - Rimessa in pristino

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 - Abrogazione di norme precedenti
- Art. 66 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 67 – Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività , del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art. 68 – Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni
- Art. 69 - Entrata in vigore

LAYOUT TIPO cartello Amm.re Condominio



Materiali consigliati:

Plexiglass trasparente con tasselli di separazione
Ottone a parete

Vista laterale

Sezione

Scala 1:1

Acc. A)